

UNITÀ DI CONVIVENZA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI **Regolamento Interno**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e descrivere il funzionamento e l'organizzazione dell'Unità di Convivenza Psichiatrica dell'Opera Pia Bartolomei Castori. L'Unità di Convivenza è una struttura il cui servizio, a carattere residenziale, è rivolto alle persone con problemi psichiatrici, attraverso l'assistenza per lo svolgimento delle attività quotidiane in un contesto adeguato allo stato di salute e capace di sostenere lo scambio sociale e umano.

FINALITÀ DELLA STRUTTURA

Art. 2 – La struttura che ospita l'Unità di Convivenza Opera Pia Bartolomei Castori ha una capacità ricettiva massima di 8 persone e si compone di un soggiorno, una cucina/sala da pranzo, tre bagni e quattro camere da letto doppie.

Il fine che si propone di perseguire è quello di:

- garantire agli ospiti gli interventi atti a salvaguardare il loro benessere morale, il loro stato di salute e la loro autonomia, attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari e nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- offrire un ambiente confortevole e stimolante, nel rispetto dell'autonomia individuale, favorendo la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita quotidiana nell'Unità di Convivenza;
- sostenere e assistere gli ospiti negli atti di vita quotidiana e nelle occasioni di vita sociale, favorendo sia i rapporti tra di loro sia con l'ambiente esterno.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Art. 3 – L'organizzazione dell'Unità di Convivenza è affidata ad un Coordinatore, individuato nella figura della Madre Superiore delle Suore Figlie di S. Anna, coadiuvato da personale laico con qualifica amministrativa, sanitaria, sociale ed ausiliaria.

AMMISSIONI E DIMISSIONI NELLA RESIDENZA

Art. 4 – La ricettività dell'Unità di Convivenza Opera Pia Bartolomei Castori è definita ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e delle autorizzazioni conseguenti da parte degli organi della Regione dell'Umbria e della Usl Umbria 2.

Art. 5 – L'ammissione presso l'Unità di Convivenza avviene a seguito di una valutazione da parte dell'équipe multidisciplinare del Centro di Salute Mentale dell'Asl competente per territorio;

Art. 6 – Le dimissioni degli ospiti avvengono sotto la responsabilità del Centro di Salute Mentale dell'ASL.

Art. 7 – In caso di decesso dell'ospite i familiari dovranno, entro dieci giorni, ritirare gli effetti personali e quanto altro di proprietà del defunto. Trascorso il periodo indicato sopra, l'Unità di Convivenza provvederà a custodire i beni per un periodo di un mese, trascorso il quale si attueranno le procedure previste dalla legge in vigore, addebitando alla famiglia le spese sostenute.

TARIFFE NELLA RESIDENZA

Art. 8 – Le rette applicate sono quelle previste dalle disposizioni di legge in vigore nella Regione Umbria.

Art. 9 – La retta include:

- il vitto;
- la fornitura di biancheria piana;
- la vita di relazione all'interno dell'unità di Convivenza;
- la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;
- le spese per il personale comprensive di assicurazione e formazione;
- la manutenzione dei locali;
- tutti i servizi generali messi a disposizione dell'Unità di Convivenza;
- per tutte le attività e i servizi non ricompresi nella retta, le tariffe saranno a carico dell'utente e stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – La tariffa fissata al momento dell'ingresso può successivamente essere modificata, con atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione, in relazione a variate disposizioni di Legge.

Art. 11 – La tariffa decorre dal giorno dell'ingresso nell'Unità di Convivenza sino all'ultimo giorno di permanenza dell'ospite presso la struttura.

Art. 12 – L'Unità di Convivenza non si farà carico di tutte le spese sanitarie relative a farmaci, materiale di medicazione, ausili e presidi.

ORARI:

Art. 13 - L'ospite nella struttura beneficia della libertà nel rispetto dei precetti della legge morale e delle norme civili di convivenza, salvo limitazioni imposte dal suo stato di salute.

Art. 14 – L'ospite può ricevere visite evitando di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo, moderando il volume di apparecchi radio-televisivi e quanto altro arrechi disturbo. Le visite devono avvenire al di fuori degli orari in cui si deve rispettare il silenzio e comunque essere compatibili con l'espletamento dei servizi di pulizia e di assistenza.

Art. 15 – L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- Nei locali comuni dalle ore 23,00 alle ore 7,00.
- Nelle stanze da letto e nelle zone notte dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

Art. 16 – Le visite in ore di riposo o di silenzio possono essere autorizzate dal Coordinatore dell'Unità di Convivenza solo nei casi strettamente necessari e per comprovati motivi.

ALLOGGIO:

Art. 17 – Le camere da letto sono consegnate all'ospite secondo la discrezionalità del Coordinatore della struttura. Arredate di tutto ciò che occorre per la permanenza più vivibile possibile, comunque, in via eccezionale, può essere concessa la possibilità di arredare l'alloggio in tutto o in parte con mobili di proprietà dell'ospite. In questo ultimo caso, entro dieci giorni dalla fine della permanenza nell'Unità di Convivenza, i beni di proprietà dell'ospite dovranno essere ritirati dallo stesso o dagli aventi diritto. Trascorso tale termine infruttuosamente, si provvederà alla loro custodia presso un deposito, per un periodo di un mese, e successivamente a procedere nei modi consentiti dalla legge, addebitando le spese sostenute.

Art. 18 – L'ospite, al momento dell'ingresso nella struttura, s'impegna a:

- osservare le regole d'igiene dell'ambiente,
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e seguire le istruzioni fornite per la loro perfetta utilizzazione;
- segnalare eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio ed in generale di tutta l'Unità di Convivenza. È vietata la riparazione e manutenzione effettuata da persone non autorizzate;
- non lavare i capi di biancheria nella stanza da letto e non stenderli alle finestre e nei servizi comuni;
- non utilizzare fornelli, frigoriferi, stufe per riscaldamento, ferri da stiro non in dotazione o non autorizzati dal Coordinatore della struttura;
- non gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- non vuotare nel water, nel bidet o nel lavandino qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;

- non fumare nei locali comunitari;
- evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo ai vicini di stanza, come sbattere porte, aprire e chiudere rumorosamente le finestre, trascinare sedie;
- asportare dalle sale comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona autorizzata di entrare nella camera da letto per controlli e per provvedere alla pulizia ordinaria, straordinaria e per riparazioni varie;
- mantenere con il personale rapporti di rispetto e di comprensione.

Art. 19 – L'ospite o chi per lui è tenuto a risarcire l'Opera Pia di tutti i danni arrecati per propria responsabilità o colpa.

VITTO:

Art. 20 – Il vitto è essenzialmente a carattere familiare e preparato dalla cucina della struttura con prodotti alimentari genuini e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore. Il menù viene predisposto dal Coordinatore della struttura. Le diete particolari devono essere prescritte da medici competenti in materia. Il menù viene reso noto, con sufficiente anticipo, mediante esposizione in un luogo comunitario o con comunicazione verbale del personale addetto. E' vietata la conservazione dei cibi nelle camere da letto.

Art. 21 – La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nelle sale preposte.

Art. 22 – E' fatto divieto agli ospiti, per ragioni d'igiene, di accedere nel locale cucina.

Art. 23 – L'orario dei pasti è determinato dal Coordinatore della struttura a seconda della stagione e di norma:

- Colazione dalle ore 8,00 alle ore 9,30
- Pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,00
- Cena dalle ore 18,30 alle ore 19,30

SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA:

Art. 24 – Nell'Unità di Convivenza è organizzato il servizio di lavanderia che include il servizio di bucato con relativa asciugatura e stiratura della biancheria piana.

Art. 25 - All'atto dell'ammissione l'ospite deve disporre di un corredo personale sufficiente alla permanenza nell'Unità di Convivenza.

CUSTODIA VALORI:

Art. 26– L'Unità di convivenza Opera Pia non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori conservati nelle stanze degli ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza loro colpa, agli ospiti o alle loro cose.

SERVIZI VARI:

Art. 27 – Nelle stanze degli ospiti è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi con le modalità e gli orari previsti nel presente regolamento. In orario di silenzio è permesso solo con la cuffia. Questi potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata, ove esistenti; in tutti gli altri casi, si dovrà usufruire di un'antenna interna.

Art. 28 – Non è consentito l'uso di sistemi di illuminazione, di riscaldamento, idrico e di refrigerazione diversi da quelli esistenti presso la struttura. Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Coordinatore, può essere concessa, per un breve periodo, la deroga.

Rev.00

Foligno, li 03/07/2017